

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000463 27.04.2017

|-----|-----|
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA PROMOSSO DA FABBRO S.p.A. CONTRO LA ASST VALLE
OLONA. PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio il cui assetto è indicato nell'allegato 1 alla deliberazione medesima;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Atteso che in data 12.01.2017 (prot. n. 1568 del 12.01.2017) è stato notificato a questa Azienda a mezzo servizio postale il ricorso promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano, da parte di Fabbro s.p.a. in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante pro-tempore Sig. Massimiliano Fabbro rappresentata e difesa Prof. Avv. Filippo Donati ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Tar Lombardia contro l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona nonché nei confronti di Pellegrini spa per l'annullamento:

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.11 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- della deliberazione direttoriale n. 417 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto. “Determinazioni in merito al servizio di ristorazione per i degenti ed i dipendenti del P.O. di Saronno della ASST della Valle Olona”
- della deliberazione direttoriale n. 948 del 26 settembre 2016 avente ad oggetto “Determinazioni in merito al servizio di ristorazione per i degenti ed i dipendenti del P.O. di Saronno della ASST della Valle Olona”
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale e ignoto alla ricorrente;

nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto sottoscritto tra l'ASST e Pellegrini spa per l'affidamento del servizio di ristorazione e mensa dipendenti dell'ASST – Presidio Ospedaliero di Saronno e per il risarcimento del danno derivante dal comportamento illegittimo della stazione concedente;

Valutato che sussistono valide ragioni per resistere in giudizio avverso il predetto ricorso ed attesa l'urgenza di procedere;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 232 del 23.3.2016;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Vincenzo Avolio con studio in Milano Viale Gian Galeazzo, 16, che risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo redatto dall'Avv. Avolio – in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014 in relazione al valore della controversia - relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, acquisito agli atti prot. n. 19987/17, pari ad un importo complessivo di € 12.970,00 (oltre spese, IVA e cpa);

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali; ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta registrata al progressivo n. 110 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di resistere in giudizio avverso il ricorso sopraindicato e di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel giudizio medesimo all'Avv. Vincenzo Avolio con studio in Milano Viale Gian Galeazzo, 16 particolarmente versato nella materia del contendere, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Responsabile della S.C. "Pianificazione e progetti interaziendali" in sostituzione del Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di resistere in giudizio avverso il ricorso promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano, da parte di Fabbro s.p.a. in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante pro-tempore Sig. Massimiliano Fabbro rappresentata e difesa Prof. Avv. Filippo Donati ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Tar Lombardia contro l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona nonché nei confronti di Pellegrini spa per l'annullamento

- della deliberazione direttoriale n. 417 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto. "Determinazioni in merito al servizio di ristorazione per i degenti ed i dipendenti del P.O. di Saronno della ASST della Valle Olona"
- della deliberazione direttoriale n. 948 del 26 settembre 2016 avente ad oggetto "Determinazioni in merito al servizio di ristorazione per i degenti ed i dipendenti del P.O. di Saronno della ASST della Valle Olona"
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale e ignoto alla ricorrente;

nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto sottoscritto tra l'ASST e Pellegrini spa per l'affidamento del servizio di ristorazione e mensa dipendenti dell'ASST – Presidio Ospedaliero di Saronno e per il risarcimento del danno derivante dal comportamento illegittimo della stazione concedente;

2° - di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel giudizio medesimo all'Avv. Vincenzo Avolio con studio in Milano Viale Gian Galeazzo, 16 particolarmente versato nella materia del contendere, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso;

3°- di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Vincenzo Avolio in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 66 del 3.2.2016;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

4° - di contabilizzare gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi € 18.925,00 al conto 705140022 "Patrocini legali" del Bilancio dell'Azienda – anno 2017 (sottobudget 2017000974);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valle Olona

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Vincenzo Avolio, di seguito "l'Avvocato", nato a Bari il 12/08/1942, con studio in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16, P.I.02509300154, C.F. VLAVCN42M12A662S,

premesso

che in data 12.01.2017 (prot. n. 1568 del 12.01.2017) è stato notificato a questa Azienda a mezzo servizio postale il ricorso promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano, da parte di Fabbro s.p.a. in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante pro-tempore Sig. Massimiliano Fabbro rappresentata e difesa Prof. Avv. Filippo Donati ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Tar Lombardia contro l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona nonché nei confronti di Pellegrini spa per l'annullamento

- della deliberazione direttoriale n. 417 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto. "Determinazioni in merito al servizio di ristorazione per i degenti ed i dipendenti del P.O. di Saronno della ASST della Valle Olona"
- della deliberazione direttoriale n. 948 del 26 settembre 2016 avente ad oggetto "Determinazioni in merito al servizio di ristorazione per i degenti ed i dipendenti del P.O. di Saronno della ASST della Valle Olona"
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale e ignoto alla ricorrente;

nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto sottoscritto tra l'ASST e Pellegrini spa per l'affidamento del servizio di ristorazione e mensa dipendenti dell'ASST – Presidio Ospedaliero di Saronno e per il risarcimento del danno derivante dal comportamento illegittimo della stazione concedente;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L'ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST.

Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del

presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

VINCENZO AVOLIO
AVVOCATO

Milano, 31 marzo 2017

ASST della Valle Olona
Prot. N. 0019987/17
del 26/04/2017
Class. 1.3.2/14
C. IPA: asstvo A00: asstvo
CODICE REG. PROTOCOLLO: RP01

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il TAR per la Lombardia - Milano, dalla Fabbro S.p.A..

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 12.970,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST nella controversia in oggetto.

L'importo indicato - da aumentarsi di IVA e CPA - è determinato utilizzando parametri largamente inferiori ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (superiore ad € 1.000.000,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:


Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2017;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



0463 27 APR 2017

Allegato alla deliberazione N. _____ del _____